

vamente modesti. Il più delle volte, delegare significa dare mandato ad un professionista, quand'anche, in ragione del valore della lite, il contribuente possa essere esonerato dall'obbligo di farsi assistere.

Nell'era della telematica, della generalizzata diffusione della firma digitale, definire anacronistica la precisazione della sentenza, forse, non renderebbe il giusto merito ai suoi estensori. Mentre, infatti, tutto evolve verso il virtuale, deposito o consegna o presentazione o trasmissione che sia, dai bilanci delle società alle dichiarazioni fiscali, dalla registrazione dei contratti ai ricorsi alla G.C.C.E. (Cfr C.G. C.E. - T.P.I. - istruzioni del 14.03.

2002), è difficile ipotizzare un rigido ritorno al formalismo più severo. La massima della Cassazione, invece, ben potrebbe essere interpretata come monito al legislatore affinché provveda a dettare nuove regole, in linea con i tempi e maggiormente rispondenti alle esigenze del cittadino. Nel frattempo, si assiste ai consueti disorientamenti; e dottrina e giurisprudenza fanno la loro parte. Commissioni Tributarie che, in precedenza alla sentenza della Cassazione non avevano censurato come inammissibile l'utilizzo del servizio postale, adesso hanno adeguato il loro orientamento a tale precisazione; altre, di avviso diverso, hanno sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale

della norma (artt. 22 e 23, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 - C., T.P. di Novara, ord. 16.10.01).

A ben vedere, quando gli importi in discussione sono modesti, il disagio connesso al deposito del ricorso potrebbe far propendere per l'acquiescenza alla pretesa tributaria, con palese compressione del diritto di difesa.

Un diritto, costituzionalmente garantito, il cui esercizio dovrebbe essere facilitato e agevolato e non ostacolato o reso maggiormente oneroso o, peggio ancora, negato, nonostante le ragioni del ricorrente o la sua volontà di difendersi siano giunte, comunque, a conoscenza del giudice.

Domenico Napolitano

REVOCABILE L'AMMISSIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il decreto del Tribunale relativo all'ammissione di una Società alla procedura di concordato preventivo nella forma di cui all'art. 160, 2° comma, n. 1 L. F., è revocabile. È quanto stabilito in una recente sentenza del Tribunale Fallimentare di Monza il quale così si è espresso a proposito del ricorso avanzato da una Azienda metalmeccanica. Il decreto di ammissione al concordato preventivo seguito dalla successiva revoca ha

*Una recente sentenza del
Tribunale Fallimentare
di Monza ha consentito
il raggiungimento della
miglior tutela per il ceto
creditorio*

di Serenella Di Donato

consentito il raggiungimento della migliore tutela per il ceto credi-

torio il quale da un lato è stato salvaguardato con l'interruzione dei termini prescritti per l'eventuale esperimento delle azioni revocatorie ex art. 67 L.F., e dall'altro con la restituzione della piena dignità di creditori dell'imprenditore non insolvente a coloro che erano divenuti creditori dell'imprenditore non insolvente e quindi assoggettati al sacrificio.

I fatti: in data 23/7/01 a seguito di istanza di fallimento presentata

da un fornitore e del rispetto della successiva richiesta congiunta di concessione di ampio termine per il perfezionamento di un concordato stragiudiziale (motivato dal Tribunale con riferimento al pregiudizio che sarebbe derivato alla massa dei creditori, nel caso di fallimento, dal superamento del termine per la revoca ex art. 67 L.F. di ingenti pagamenti effettuati tra il luglio e l'ottobre 2000), presenta domanda di ammissione a concordato preventivo nelle forme di cui all'art. 160, 2° comma, n. 1 L.F.;

con decreto del 27/7/2001 il Tribunale ammette la Società alla procedura di concordato preventivo;

in data 17/10/2001 prima della formale apertura dell'adunanza dei creditori, la Controllante dell'Azienda in oggetto comunicava di aver acquistato pro soluto la totalità dei crediti vantati dal ceto bancario nei confronti della controllata, di aver provveduto al pagamento integrale di tutti i creditori commerciali e di aver quindi concesso alla controllata una dilazione di mesi diciotto per l'intero ammontare dei crediti acquistati e dei crediti di rivalsa, con disponibilità a rinegoziare alla scadenza del termine le modalità di rimborso; contestualmente venivano prodotte le dichiarazioni con cui le Società del Gruppo industriale di appartenenza dell'Azienda, pure creditrici della stessa, avevano concesso una dilazione di cinque anni per tutti i crediti; veniva altresì prodotta la dichiarazione di concessione di dilazione di mesi 18 da parte di un creditore governativo estero: indi il Giudice delegato differiva l'adunanza dei creditori per verificare

con l'ausilio del Commissario Giudiziale, la documentazione prodotta e valutare l'incidenza delle dichiarazioni sulla situazione finanziaria della Società in concordato preventivo.

Successivamente l'Azienda presentava ricorso per la revoca ex art. 742 c. p. c. del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo per sopravvenuta cessazione dello stato di insolvenza e il Giudice delegato, risultando dagli accertamenti compiuti dal Commissario Giudiziale che l'operazione aveva interessato la totalità dei crediti e pertanto non vi era più alcun credito esigibile prima della decorrenza dei 18 mesi, si riservava di riferire al Collegio.

Il Tribunale Fallimentare pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, decideva di revocare il decreto di ammissione dell'Azienda alla procedura di concordato preventivo.

Il motivo di una tale decisione può essere ricondotto principalmente alla considerazione che il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo non ha valore di definitivo accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza il quale può venire meno in pendenza del giudizio di omologazione con cessazione degli effetti e debitori e dilatori a carico dei creditori di imprenditore insolvente. Quanto alla forma del provvedimento che sancisce la revoca del decreto di ammissione al concordato nel caso in cui la cessazione emerga prima o durante l'adunanza dei creditori, non risulta debba essere necessariamente quella della sentenza che omologa il concordato. Si rileva inoltre la natura di istituto gene-

rale di diritto pubblico della revoca la quale mantiene la connotazione della generalità anche nell'ambito più specifico del diritto processuale.

Ne discende logicamente che in materia di concordato preventivo in assenza di una specifica disciplina della revoca, opera il principio generale della revocabilità dei provvedimenti diversi dalla sentenza che definisce il provvedimento quindi è revocabile il decreto di ammissione.

La sentenza inoltre considera anche la circostanza in cui non si condividesse l'enucleazione di un principio generale di revocabilità dei provvedimenti in materia processuale e si ritenesse quindi necessaria l'individuazione delle specifiche previsioni normative a cui ancorare la revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo. In tal caso si porrebbe comunque alla conclusione della sua revocabilità in virtù delle seguenti considerazioni:

la previsione di cui all'art. 742 c. p. c. è applicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione quale quello del concordato in considerazione dell'assenza dei caratteri tipici del giudizio contenzioso, parimenti risulterebbe la revocabilità del decreto qualora si qualificasse atto funzionale ad esigenze cautelari. Infine può ragionevolmente affermarsi che la previsione di cui all'art. 487 c. p. c., secondo cui le ordinanze possono essere revocate finché non abbiano avuto esecuzione, sarebbe applicabile nel caso in cui il procedimento di concordato preventivo venisse qualificato come procedimento esecutivo speciale.

Serenella Di Donato